

Come noto, l'intervento della Camera di commercio nelle fasi di assegnazione e chiusura dei concorsi a premio prevede l'acquisizione di documenti quali le dichiarazioni rilasciate da soggetti a vario titolo coinvolti.

Al fine di ricondurre ad unità le prassi sul tema e fare chiarezza nel rispetto del D.P.R n. 445/2000 (Testo Unico sulla documentazione amministrativa) e del D.lgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), si segnala quanto segue.

La **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'** consiste in attestazione *"concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante"* (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 - T.U. Documentazione amministrativa).

Nell'**ambito dei concorsi a premio**, viene resa:

- in caso di inserimento di tagliandi o altri elementi vincenti tra quelli non vincenti (cosiddetto "mescolamento"), attestando che detta operazione è effettuata in conformità a quanto previsto nel regolamento del concorso (art. 9 co. 2 D.P.R. n. 430/2001)
- in caso di dichiarazioni relative all'effettiva consegna dei premi ai vincitori e all'eventuale devoluzione degli stessi alla ONLUS (art. 9 co. 3 D.P.R. n. 430/2001)

Stante quanto sopra, il soggetto tenuto a rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in merito ad un concorso a premio potrà essere, sempre che sia a diretta conoscenza dei fatti ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- il promotore (legale rappresentante, procuratore o persona formalmente delegata)
- il rappresentante del promotore (soggetto delegato, il professionista delegato)
- per il "mescolamento": un soggetto terzo (tipografo), solo se munito di specifica delega del promotore

L'**autenticazione** della sottoscrizione di dichiarazioni prodotte a organi della pubblica amministrazione è effettuata ai sensi dell'art. 38, co. 3 D.P.R. 445/2000, secondo le seguenti modalità:

- sono sottoscritte dall'interessato in presenza del funzionario, che ne autentica la firma a seguito di identificazione con apposita dicitura in calce al documento (*"l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma ed il timbro dell'ufficio"* – art. 21 D.P.R. n. 445/2000);

ovvero

- sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Pertanto, il funzionario delegato è tenuto a procedere come segue:

- Acquisire originale della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con allegata copia del documento d'identità del sottoscrittore
- Acquisire originale di una dichiarazione sprovvista del documento d'identità
 - la dichiarazione dev'essere sottoscritta alla presenza del funzionario, che ne autentica la firma, attestando che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante

Ai sensi dell'art. 65 D.lgs. n. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale, tali dichiarazioni possono essere presentate anche per via telematica, se sottoscritte mediante **firma digitale**, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato. Con Sentenza n. 4765/2013 il Consiglio di Stato ha affermato che le dichiarazioni firmate digitalmente sono valide anche senza l'allegazione del documento d'identità, poiché l'apposizione della firma digitale, in ragione del particolare grado di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza, è di per sé idonea a soddisfare i requisiti di cui al D.P.R. 445/2000.

In questo caso il funzionario deve acquisire copia, attestando, con propria dichiarazione da apporre sul documento, che lo stesso è firmato digitalmente ed è corredato da valida certificazione.

Tale documentazione supplisce l'acquisizione in originale del documento, nonché di copia della carta d'identità.

Si segnala altresì che documenti quali le singole **liberatorie** possono essere acquisite in copia qualora la dichiarazione del soggetto munito del potere di firma (Promotore o suo delegato), acquisita in originale, attesti puntualmente la regolare consegna dei premi e quindi rinvii alle liberatorie in copia quali allegati alla suddetta dichiarazione. Alternativamente, è possibile anche che in verbale il funzionario delegato attesti di aver preso visione degli originali e ne acquisisca copia conforme.

Infine, si coglie l'occasione per segnalare che, come richiesto da Ministero, qualora la società Promotrice o Delegata sottoponga al funzionario l'originale della **fideiussione/cauzione**, lo stesso è tenuto ad indicare in verbale di aver preso visione di tale documento, pur non acquisendolo agli atti.